

LEGGE REGIONALE

Modifica ed integrazione delle leggi regionali 20 gennaio 1975, n. 5 e 6 relative, rispettivamente, all'assistenza ospedaliera e alla formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

LEGGE REGIONALE

"Modifica ed integrazione delle leggi regionali 20 gennaio 1975, n. 5 e 6 relative, rispettivamente, all'assistenza ospedaliera e alla formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

All'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975, n.5 sono aggiunti i seguenti commi:

"Agli effetti della presente legge sono considerati non abienti, gli iscritti negli elenchi comunali previsti dall'art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché i cittadini assistiti dal Comune in forma continuativa.

Hanno diritto altresì all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori in cerca di prima occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o disoccupazione, perdano temporaneamente il diritto alla assistenza ospedaliera, nonché i loro familiari a carico."

Art. 2

L'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 è sostituito dal seguente :

"L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base

delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data in cui saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle nuove convenzioni.

La Regione provvede alla stipula delle convenzioni entro 360 giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le convenzioni vigenti decadono allo scadere del termine di cui al precedente comma ed ai cittadini residenti in Comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti e case di cura già convenzionati, l'assistenza ospedaliera sarà assicurata in forma indiretta".

#### Art. 3

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 è sostituito dai seguenti:

"Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione non è subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso case di cura private convenzionate, per il quale è necessario ottenere preventiva impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici regionali.

Dietro richiesta da parte del medico curante dell'assistito, gli uffici regionali, esperiti i controlli ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente l'impegnativa di ricovero.

Apposito regolamento da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovrà indicare le procedure per la richiesta dell'impegnativa e per il relativo rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dell'impegnativa medesima.

Le case di cura convenzionate sono tenute a comunicare ai competenti uffici regionali la data di accettazio-

ne o di dimissione dell'assistito entro tre giorni dall'avvenuto ricovero o dimissione".

Art. 4

All'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente :

"Al di fuori dell'orario ordinario è consentito al personale medico ospedaliero l'esercizio dell'attività libero-professionale secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 27/3/1969, n. 130".

Art. 5

Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 è aggiunto il seguente articolo :

"Articolo 12/bis (Scheda nosologica obbligatoria)

Gli Enti Ospedalieri, le Cliniche Universitarie, gli Istituti a carattere scientifico, gli Istituti ed Enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12/2/1968, n. 132, gli Istituti ed Enti di cui alla legge 26/11/'73, n. 817 e gli Istituti e Case di Cura private, convenzionate e non, operanti nella Regione Puglia, sono tenute a compilare e trasmettere all'Assessorato Regionale alla Sanità, entro 10 giorni dalla dimissione del ricoverato, la "Scheda nosologica" secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale".

Art. 6

Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 12/ter (Accompagnamento materno)

Negli Enti ospedalieri è consentito, a giudizio dei sanitari, l'accompagnamento dei minori ricoverati di età non superiore agli anni 6.

La Giunta Regionale determina annualmente il rapporto di incidenza dell'accompagnamento rispetto al numero delle degenze godute dai minori di anni 6.

Il numero delle degenze per accompagnamento, calcolato con il criterio di cui al comma precedente, va aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del Fondo re

gionale dell'Assistenza Ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.

Per affezioni particolari può essere consentito, a giudizio dei sanitari, l'accompagnamento di ricoverati di età superiore agli anni 6, ma in tal caso il numero delle degenze per accompagnamento non avrà rilevanza ai fini del riparto della spesa corrente di cui al comma precedente.

L'onere relativo al vitto e alloggio dell'accompagnatore farà carico all'assistito, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nelle Cliniche Universitarie, negli Istituti a carattere scientifico, negli Istituti ed Enti di cui all'art. 1, penultimo comma della legge 12/2/1968, n. 132, negli Istituti ed Enti di cui alla legge 26/11/1973, n. 817 e negli Istituti e Case di Cura private convenzionate l'accompagnamento materno è regolato dalle convenzioni previste dall'art. 18 della legge 17/8/1974, n. 386.

Per il 1975 le rette di accompagnamento per ricovero dei minori saranno rimborsate direttamente all'interessato".

#### Art. 7

L'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 è sostituito dal seguente :

"La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del Codice Civile e dall'art. 28 della legge 24/12/1969, n. 990.

Il responsabile è tenuto a rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una retta giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei bilanci di previsione presentati dagli Enti ospedalieri.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976.

#### Art. 8

Il quarto comma dell'art. 12 della legge 20 gennaio 1975, n. 6 è sostituito dal seguente :

"La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, vagliato tale programma, determina periodicamente l'entità dell'assegnazione integrati

va, in conformità del criterio di cui al precedente comma secondo".

Art. 9

L'art. 14 della legge regionale 20 gennaio 1975, n.6 è sostituito dal seguente :

"Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente in ragione di due quinti del suo ammontare, tra gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80% accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato, l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per la manutenzione straordinaria degli immobili.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25/8/1973, n. 22, Titolo I, articoli da 1 a 4".

Art. 10

L'art. 15 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente, in ragione dei due quinti del suo ammontare, tra gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80% accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per far fronte ad acquisti indilazionabili di attrezzature e presidi di modesto importo, nonché per la funzionalità di attrezzature ed impianti già esistenti e relativi ai servizi generali, economici, tecnici e sanitari.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25/8/1973, n. 22, titolo II, artt. 5 e 6".

Art. 11

Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, dopo l'espressione "la Regione Puglia eroga" sono aggiunte le parole "di norma".

Art. 12

L'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Per la propria attività ordinaria, gli Enti ospedalieri sono autorizzati ad effettuare spese mensilmente, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata in applicazione della presente legge, fino ad un dodicesimo dell'assegnazione annua.

Le anticipazioni di tesoreria che gli Enti ospedalieri contrarranno col proprio tesoriere per le operazioni di cui al precedente primo comma, sono garantite da fidejussione della Regione Puglia.

La Giunta Regionale delibera periodicamente la concessione di fidejussione agli Enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo comma.

Le singole fidejussioni agli Enti ospedalieri sono concesse con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei limiti dell'importo complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in esecuzione della stessa.

Gli oneri rivenienti dalla concessione delle fidejussioni predette faranno carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera c) del precedente art. 3".

Art. 13

Il settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 è sostituito dai seguenti:

"Detratta la somma di cui al precedente quinto comma,

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma è così ripartito tra le seguenti destinazioni:

- a) spesa corrente degli Enti ospedalieri: 89 per cento;
- b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;
- c) spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici: 5,50 per cento;
- d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale: 0,50 per cento.

Sono conseguentemente modificati gli stanziamenti passivi del bilancio regionale per l'esercizio 1975, relativi alle lettere a), c), d) di cui al precedente comma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 27 aprile 1976  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto-Salatone